



N.3026/06 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg. Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 936 del 2006 proposto da Planet Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Lagrotta, presso il cui studio, sito in Bari, via Nicolai, n. 29, è elettivamente domiciliata;

CONTRO

il Comune di Andria, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Di Bari e Giuseppe De Candia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Bagnoli, sito in Bari, via Dante Alighieri, n. 25;

e nei confronti

della Executive s.a.s. di Tuccillo & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria capogruppo della costituita A.T.I. Executive s.a.s. di Tuccillo & C. – Associazione Talos Nuoto Ruvo, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ambrosio, presso il cui studio, sito in Bari, Piazza Garibaldi, n. 23, è elettivamente domiciliata;

PER L'ANNULLAMENTO

a) della determina dirigenziale n. 414 del 15 marzo 2006, comunicata in data 23 marzo 2006, con la quale il Dirigente del Settore Cultura –

Istruzione – Sport e Servizio Sport ha aggiudicato l'appalto per il servizio di gestione delle Piscine comunali di via delle Querce all'A.T.I. sopra indicata, approvando contestualmente i verbali della Commissione aggiudicatrice;

b) di tutti i verbali della commissione aggiudicatrice del pubblico incanto per il servizio di gestione delle Piscine comunali di Via delle Querce nella parte in cui non ha disposto l'esclusione dal pubblico incanto dell'A.T.I. EXECUTIVE S.a.s. di L. Tuccillo & C. e dall'Associazione Sportiva Dil. TALOS NUOTO RUVO, nonché nella parte in cui ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica dei partecipanti al pubblico incanto;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale eventualmente emanato, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresa la nota prot. 15467 del 20 marzo 2006 con la quale il Comune di Andria ha richiesto all'A.T.I. aggiudicataria la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in sede di gara; ove occorra

in via subordinata

- per l'annullamento del bando di gara e del capitolato e dei criteri di aggiudicazione fissati dall'amministrazione appaltante nell'interpretazione fornita, in sede applicativa, dalla Commissione aggiudicatrice;

nonché per la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione del contratto di cui è causa in favore della ricorrente ovvero, in subordine, per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente con riserva di quantificazione in corso di causa anche a mezzo di apposita C.T.U.;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria e della controinteressata;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, nella pubblica udienza del giorno 5 luglio, il Primo Referendario, dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato e depositato in data 19/5/2006 la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati aventi ad oggetto la gara indetta dal Comune di Andria per l'individuazione del soggetto gestore dell'impianto natatorio comunale.

Lamenta il ricorrente l'illegittimità degli atti impugnati, esponendo le seguenti censure in diritto:

1) *Violazione dell'art. 11 del d.lgs. 157/95 – Violazione dei principi generali in materia di associazione temporanea di imprese – Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta*, atteso che l'offerta formulata dall'A.T.I. aggiudicataria non contiene la specificazione delle parti del servizio da eseguirsi da parte delle singole imprese.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, se non risulta specificato l'apporto di ciascuna impresa associata allo svolgimento del servizio l'offerta è parziale (in quanto non completa di tutti gli elementi essenziali non essendo conosciuto il soggetto nei cui confronti vale direttamente l'obbligo di adempiere una parte della prestazione), ed è indistinta (perché non consente all'amministrazione aggiudicatrice di conoscere - prima di accettare l'offerta - tutti gli elementi di informazione necessari), e, come tale, va esclusa dalla gara.

2) *Violazione della lex specialis – Violazione dei trinci posti alla base delle procedure ad evidenza pubblica ed in particolare alla par condicio fra i soggetti partecipanti alla gara – Eccesso di potere – Disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta*, atteso che, contrariamente a quanto prescritto dal bando di gara, l'offerta tecnica non è stata sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate.

D'altra parte, la proposta relativa agli interventi di manutenzione è una mera proposta standard (si tratta di un manuale di manutenzione).

In mancanza di una valida proposta tecnica l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, ovvero non avrebbe dovuto ricevere alcun punteggio.

3) *Violazione della lex specialis, in relazione all'art. 9, lett. b) e d) del bando di gara – Ingiustizia manifesta*, atteso che, contrariamente a quanto prescritto dal bando di gara, l'aggiudicataria non ha presentato, unitamente all'offerta: lo Statuto, l'atto costitutivo e la dichiarazione di presa visione dell'impianto.

4) *Violazione della lex specialis, in relazione all'art. 6, lett. b) del bando di gara – Ingiustizia manifesta*, atteso che il bando di gara richiedeva ai concorrenti di aver gestito per almeno 3 anni un impianto natatorio di dimensioni non inferiori a quello del Comune di Andria (25x12,5x1,80). La piscina gestita dalla Esecutive s.a.s. (piscina del Comune di Ruvo di Puglia) è meno profonda di quella del Comune di Andria.

5) *Violazione della lex specialis, in relazione alle modalità di compilazione dell'offerta – Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta – Sviamento – Illogicità manifesta*, atteso che il bando di gara imponeva di indicare il numero di ore annue in cui l'impianto doveva essere destinato alle attività scolastiche, agonistiche, a quelle a favore dei disabili e degli anziani.

L'aggiudicataria ha formulato l'offerta oraria in relazione al numero di corsie che intendeva utilizzare. La Commissione di gara, vista l'incomparabilità dell'offerta, ha moltiplicato il numero di ore offerte dalle altre concorrenti per n. 5 corsie, assumendo (inopinatamente) l'utilizzo della sola vasca grande.

Così facendo la Commissione ha alterato l'offerta delle altre concorrenti, quando, invece, avrebbe dovuto escludere quella dell'aggiudicataria in quanto difforme dalle prescrizioni del bando.

6) *Violazione dell'art. 1 l. 241/90 – Violazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità in relazione ai criteri di valutazione delle offerte – Eccesso di potere – Manifesta illogicità – Ingiustizia manifesta – Sviamiento*, atteso che la gara si sarebbe dovuta aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo un punteggio massimo di 12 punti all'offerta economica e di 18 a quella economica.

L'offerta economica era divisa in due sottocriteri: "Tariffe per attività natatorie essenziali, pur se non esclusive" (punteggio massimo 6) e "Canone annuo iniziale da corrispondere al Comune" (punteggio massimo 6).

Con riferimento al primo di tali sottocriteri erano individuate 10 attività e 10 tariffe orarie massime, per ciascuna delle quali l'offerente doveva indicare il ribasso offerto.

La Commissione ha ommesso di predeterminare il criterio per l'attribuzione dei 6 punti disponibili e ha solo stabilito il punteggio massimo di 0,6 per ciascuna delle 10 attività, così attribuendo il medesimo peso ad attività che ugual peso non hanno (es. attività a favore dei disabili, che rappresenta una percentuale minima del fatturato della piscina e attività dei corsi di nuoto che rappresenta la percentuale massima).

D'altra parte, l'A.T.I. aggiudicataria ha dichiarato che avrebbe messo a disposizione "dei diversamente abili n. 1 corsia + 1 zona della piscina piccola per 8 ore di attività a partire dalle ore 8 alle ore 16.00": è impossibile che tale dato possa essere veritiero.

Allo stesso modo il numero (elevatissimo) di istruttori ed allenatori che l'aggiudicataria si è impegnata ad impiegare è condizionato dall'utilizzo dell'impianto secondo parametri predeterminati, ma non viene previsto cosa accade se tali parametri non sono rispettati.

La Commissione ha poi omesso di considerare che l'offerta della ricorrente prevede la presenza di un "coordinatore di vasca".

La controinteressata ha infine presentato un piano standard di manutenzione senza elaborare alcuna apprezzabile proposta organizzativa.

Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituito in giudizio il Comune di Andria, eccependo la tardività del ricorso per essere stato presente - alla seduta del 3/3/2006 nella quale si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria - un rappresentante della ricorrente e confutando nel merito il ricorso.

Si è costituita in giudizio anche la controinteressata, chiedendo il rigetto del gravame.

La controinteressata ha altresì proposto ricorso incidentale con atto notificato in data 6/6/2006 e depositato in data 13/6/2006, chiedendo l'annullamento dei verbali di gara e della determina dirigenziale n. 414 del 15/3/2006, nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione della ricorrente e, comunque, nella parte relativa all'attribuzione dei punteggi, esponendo le seguenti censure in diritto:

1) *Violazione della lex specialis di gara. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. Violazione della par condicio*

tra i concorrenti. Eccesso di potere per travisamento – Difetto di istruttoria e motivazione – Illogicità – Contraddittorietà, atteso che la ricorrente non ha provveduto ad allegare alla documentazione di gara il disciplinare di gestione cui si sarebbe dovuta vincolare in caso di aggiudicazione.

2) *Violazione, sotto distinto profilo, della lex specialis di gara. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. Violazione della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per travisamento – Difetto di istruttoria e motivazione – Illogicità – Contraddittorietà*, atteso che l'offerta tecnica doveva contenere una relazione illustrativa e una rappresentazione grafica della proposta relativa agli interventi da effettuarsi per il miglioramento funzionale della piscina esterna.

La ricorrente dedica poche righe della relazione tecnica alla individuazione degli interventi – peraltro in modo solo generico – e allega grafici non sottoscritti né dal legale rappresentante della società, né da professionista abilitato.

Gli allegati non erano pertanto imputabili alla Planet e quindi l'offerta non poteva essere valutata.

Analogamente nessun punteggio poteva essere attribuito al servizio di manutenzione ordinaria offerto dalla ricorrente in quanto gli interventi sono descritti in poche righe rimettendosi ad un ignoto “manuale di manutenzione” la descrizione dettagliata.

3) *Violazione, sotto distinto profilo, della lex specialis di gara. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. Violazione della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per travisamento – Difetto di istruttoria e motivazione – Illogicità – Contraddittorietà*, atteso che la Commissione doveva solo procedere ad

attribuire i punteggi relativi al numero di ore annue in cui l'impianto doveva essere destinato alle attività scolastiche, agonistiche, e a quelle a favore dei disabili e degli anziani, senza apportare alcun correttivo all'offerta della ricorrente.

Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso incidentale e la declaratoria di improcedibilità di quello principale.

Con atto notificato in data 30/6/2006 la controinteressata ha rinunciato al ricorso incidentale, senza rinunciare all'azione, ed ha quindi riproposto il ricorso incidentale con atto notificato in data 30/6/2006 e depositato in data 1/7/2006.

In data 29/6/2006 la ricorrente ha depositato memorie difensive chiedendo il rigetto del ricorso incidentale e l'accoglimento del ricorso proposto.

All'udienza del 5/7/2006, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1. Ritiene in via preliminare il Collegio di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale proposta dalla ricorrente nel corso dell'udienza del 5/7/2006.

Orbene, corrisponde al vero che il primo ricorso incidentale è stato depositato decorso il dimidiato termine di cinque giorni di cui al combinato disposto degli artt. 23 *bis*, c. 2, l. 1034/71 e 37, c. 3, r.d. 1054/1924, ma il ricorrente ha rinunciato a tale ricorso, proponendone uno nel rispetto dei citati termini.

Invero, il ricorso principale è stato notificato in data 19/5/2006. Il termine, dimidiato, per il suo deposito scadeva pertanto in data 4/6/2006. Il termine di trenta giorni per la notifica del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 37, c. 1, r.d. 1054/1924, scadeva pertanto in data 4/7/2006. Il

nuovo ricorso incidentale è stato notificato in data 30/6/2006 e depositato il successivo 1/7/2006; esso quindi è tempestivo.

Né, d'altra parte, essendo ancora pendente il termine di legge, si può ritenere consumato il potere di proporre un nuovo ricorso incidentale per effetto della prima – irrituale – proposizione.

Il Collegio ritiene infatti di ribadire l'orientamento già espresso nella nota sentenza 13 ottobre 2004, n. 4444, confermata – in *parte qua* – dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 11 maggio 2005, n. 2392.

2. Nel merito il ricorso incidentale deve essere giudicato prima di quello principale in quanto dall'accoglimento del primo ne conseguirebbe l'improcedibilità secondo.

Ad avviso del Collegio il ricorso incidentale è infondato.

2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale (*Violazione della lex specialis di gara. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. Violazione della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per travisamento – Difetto di istruttoria e motivazione – Illogicità – Contraddittorietà*), si lamenta che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in quanto non ha provveduto ad allegare alla documentazione di gara il disciplinare di gestione cui si sarebbe dovuta vincolare in caso di aggiudicazione.

Osserva al contrario il Collegio che il bando di gara recita nell'ultimo paragrafo: “Per informazioni amministrative e tecniche attinenti la presente gara gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Sport del Comune di Andria ... dove potrà essere richiesto e ritirato il disciplinare di gestione, da allegare alla documentazione di gara.”.

Nessuna previsione di esclusione è quindi prevista per la mancata allegazione del disciplinare di gestione alla documentazione di gara.

D'altra parte, l'elenco dei documenti da presentare a pena di esclusione è quello di cui ai punti A), B), C) e D) del bando; tale elenco non contiene alcun riferimento al disciplinare di gestione.

Segue da ciò l'infondatezza del primo motivo di ricorso incidentale.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale (*Violazione, sotto distinto profilo, della lex specialis di gara. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. Violazione della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per travisamento – Difetto di istruttoria e motivazione – Illogicità – Contraddittorietà*), si afferma che l'offerta tecnica doveva contenere una relazione illustrativa e una rappresentazione grafica della proposta relativa agli interventi da effettuarsi per il miglioramento funzionale della piscina esterna.

Si lamenta che la ricorrente dedica poche righe della relazione tecnica alla individuazione degli interventi – peraltro in modo solo generico – e allega grafici non sottoscritti né dal legale rappresentante della società, né da professionista abilitato.

Gli allegati non erano pertanto imputabili alla Planet e quindi l'offerta non poteva essere valutata.

Analogamente nessun punteggio poteva essere attribuito al servizio di manutenzione ordinaria offerto dalla ricorrente in quanto gli interventi sono descritti in poche righe rimettendosi ad un ignoto “manuale di manutenzione” la descrizione dettagliata.

Osserva innanzitutto il Collegio che le censure dedotte con riferimento alla stringatezza della relazione tecnica quanto e agli interventi da effettuarsi per il miglioramento funzionale della piscina esterna e a quelli relativi alla manutenzione ordinaria, sono inammissibili in quanto impingono nel merito della valutazione dell'offerta tecnica, valutazione rimessa alla discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice.

Quanto alla mancata sottoscrizione dei disegni allegati alla relazione tecnica, osserva il Collegio che nessuna prescrizione del bando imponeva l'autonoma sottoscrizione degli elaborati grafici allegati alla relazione tecnica, la quale è stata invece regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante della Planet.

Segue da ciò l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso incidentale.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale (*Violazione, sotto distinto profilo, della lex specialis di gara. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. Violazione della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per travisamento – Difetto di istruttoria e motivazione – Illogicità – Contraddittorietà*), lamenta la controinteressata che la Commissione doveva solo procedere ad attribuire i punteggi relativi al numero di ore annue in cui l'impianto doveva essere destinato alle attività scolastiche, agonistiche, e a quelle a favore dei disabili e degli anziani senza apportare alcun correttivo all'offerta della ricorrente.

Osserva il Collegio che l'offerta della controinteressata non risultava in alcun modo comparabile con quella delle altre offerenti.

Invero, mentre la ricorrente, ad es., ha offerto 500, 850 e 400 ore per le tre attività di cui sopra, la controinteressata ha offerto 3000, 3100 e 5280 ore, così ipotizzando l'utilizzo dell'intero impianto a tempo pieno, in tutti gli orari indicati, per tutti i giorni dell'anno, il che appare oltremodo inverosimile considerando la natura delle attività di cui trattasi (attività scolastiche, agonistiche, e a favore dei disabili e degli anziani).

Segue da ciò che la controinteressata si duole di un'attività posta in essere dalla Commissione, ma tale attività è stata fatta con l'intento di

conservare la sua offerta, la quale, altrimenti avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

Sotto tale profilo quindi la terza censura è inammissibile per carenza di interesse.

3. Ciò detto con riferimento al ricorso incidentale, è possibile passare all'esame di quello principale.

3.1. Osserva innanzitutto il Collegio che il ricorso non è tardivo in quanto in data 3/3/2006 è intervenuta la sola aggiudicazione provvisoria.

Costituisce *ius receptum* il principio che in materia di appalti pubblici la lesione deriva dall'aggiudicazione definitiva che l'interessato deve necessariamente impugnare pena l'improcedibilità del ricorso eventualmente proposto avverso quella provvisoria (pur autonomamente impugnabile).

Segue da ciò che legittimamente la ditta interessata può decidere di attendere l'aggiudicazione definitiva prima di proporre ricorso.

3.2. Con il primo motivo di ricorso (*Violazione dell'art. 11 del d.lgs. 157/95 – Violazione dei principi generali in materia di associazione temporanea di imprese – Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta*), afferma la soc. Planet che l'offerta formulata dall'A.T.I. aggiudicataria non contiene la specificazione delle parti del servizio da eseguirsi da parte delle singole imprese.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, se non risulta specificato l'apporto di ciascuna impresa associata allo svolgimento del servizio l'offerta è parziale (in quanto non completa di tutti gli elementi essenziali non essendo conosciuto il soggetto nei cui confronti vale direttamente l'obbligo di adempiere una parte della prestazione), ed è indistinta (perché non consente all'amministrazione aggiudicatrice di conoscere - prima di

accettare l'offerta - tutti gli elementi di informazione necessari), e, come tale, va esclusa dalla gara.

Ritiene il Collegio che detta censura sia oltremodo fondata.

Invero, il Comune di Andria ha indetto una procedura di gara per l'affidamento, per la durata di anni nove, della gestione delle piscine comunali prevedendo la possibilità che a tale gara partecipassero "società ed associazioni sportive dilettantistiche ed attive nelle discipline natatorie, anche riunite in consorzio o in associazione temporanea tra loro ..." (v. art. 5 del bando).

L'art. 5 del capitolato speciale di gara contiene la descrizione del servizio che comporta: "... l'espletamento delle attività di direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa di tutte le attività sportive e complementari, di pulizia, di conduzione degli impianti idraulici, elettrici e termici. Il contraente dovrà garantire il regolare funzionamento della struttura per la parte tecnologica ed impiantistica, trattamento acqua, riscaldamento, pulizia, servizio bar, manutenzione ordinaria. ... Il Gestore dovrà altresì garantire sempre l'assistenza bagnanti durante l'apertura al pubblico."

Si tratta quindi chiaramente di un appalto che comporta l'espletamento di una notevole varietà di servizi collegati, ma non certo omogenei.

Orbene, la *ratio* dell'art. 11 d.lgs. n. 157/1995 nella parte in cui impone l'obbligo di indicare le parti di servizio che ciascuna impresa componente l'associazione intende effettuare con la formulazione al riguardo di un impegno dichiarato in modo esplicito, è quella di garantire all'Amministrazione aggiudicatrice la possibilità di conoscere prima di accettare l'offerta (con l'eventuale aggiudicazione a detta associazione) tutti gli elementi di informazione necessari perché con l'accettazione il contratto sia regolarmente concluso.

In mancanza della dichiarazione manca infatti la individuazione del soggetto che in concreto espletterà il servizio ed al quale dovranno far capo direttamente gli obblighi contrattuali (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, 10 maggio 2005, n. 2346).

Ritiene peraltro il Collegio che sia del tutto irrilevante il fatto che l'importo dell'appalto di cui trattasi sia inferiore alla soglia comunitaria, ovvero che il bando non richiamasse la disposizione di cui all'art. 11 d. lgs. 157/95.

Invero delle due l'una, o l'associazione temporanea di imprese non può partecipare alla gara per l'affidamento del servizio, ovvero può partecipare (e in tal senso si esprime esplicitamente il bando nel caso di specie) e in tal caso ha l'onere di indicare chiaramente quale parte del servizio verrà svolto da ciascuna delle imprese raggruppate.

In mancanza, la sottoscrizione del contratto non sarebbe possibile restando indefinito un elemento essenziale dell'obbligazione, cioè l'identità del soggetto tenuto ad adempiere.

Si deve pertanto ritenere che la previsione di cui all'art. 11, c. 2, d. lgs. 157/1995 (applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie), nella parte in cui impone all'a.t.i di specificare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, costituisca principio generale applicabile a tutti i contratti ad evidenza pubblica nei quali sia ammissibile la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti di imprese.

In tal senso depone altresì la scelta del legislatore espressa nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Infatti, l'art. 37, c. 4, impone di specificare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Tale disposizione, in quanto non derogata dall'art. 124, deve ritenersi applicabile anche ai contratti sotto soglia comunitaria ai sensi del disposto di cui all'art. 121, c. 1.

Osserva poi il Collegio che priva di pregio appare l'osservazione del Comune di Andria secondo il quale essendo l'Executive s.a.s. priva dell'iscrizione alla F.I.N. appare chiaro che essa doveva svolgere i compiti di natura gestionale-amministrativa spettando il ruolo sportivo alla Associazione Sportiva Dil. Talos Nuoto Ruvo.

Invero, la molteplicità dei servizi da prestare (v. art. 5 del capitolato speciale di gara) non consente di distinguerli in due meri sottogruppi (servizi amministrativi e sportivi), né alcuna previsione impone esplicitamente alla Associazione sportiva Dil. Talos Nuoto Ruvo di non ingerirsi nell'attività di direzione o in quella di pulizia o in quella di manutenzione, etc.

Tanto basta, a parere del Collegio, per ritenere fondato il primo motivo, e, quindi, per accogliere il ricorso, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi.

4. Dall'annullamento degli atti impugnati consegue altresì l'accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione del contratto di cui è causa in favore della ricorrente la quale si è collocata seconda in graduatoria.

5. Attesa la relativa novità della questione, ritiene il Collegio di poter compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto, come in epigrafe, da Planet Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, lo accoglie e, per l'effetto:

1) annulla gli atti impugnati con riferimento alla mancata esclusione dal pubblico incanto dell'A.T.I. Executive S.a.s. di L. Tuccillo & C. e dall'Associazione Sportiva Dil. Talos Nuoto Ruvo;

2) accoglie la domanda di risarcimento in forma specifica, con condanna dell'amministrazione all'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2006, con l'intervento dei signori magistrati:

Gennaro Ferrari

Presidente

Leonardo Spagnoletti

Consigliere

Federica Cabrini, Est.

Primo Referendario